

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 445

**Approvazione Schema di Protocollo d'Intesa "Liberi di scegliere" per assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla titolare della P.O. "Interventi per la diffusione della legalità", confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra le proprie finalità istituzionali:

*implementare le misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l'ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato. Individuare, anche di concerto con le associazioni di categoria, le azioni da realizzare a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con particolare riferimento alle vittime di usura ed estorsione ed ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. Promuovere e realizzare interventi di carattere socio-comunitario, ispirati ai principi costituzionali di solidarietà sociale e di responsabilità civica, finalizzati a promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali.*

**ATTESO CHE:**

- La devianza è un fenomeno complesso e multidimensionale alimentato da nuovi fattori all'interno della quale interagiscono condizioni personali, familiari e sociali. Le cause vanno ricercate sia nella disgregazione familiare sia nella società dei consumi, che esalta il mito del consumismo provocando marginalità e ghettizzazioni in coloro che non possono assicurarsi il soddisfacimento di bisogni per essere sempre più competitivi.
- L'attenta analisi delle cause sociali e del substrato culturale che generano la criminalità minorile, è riferibile ai cambiamenti dell'organizzazione sociale avvenuti negli ultimi anni e con il quale il giovane entra in contatto. Lo studio del fenomeno serve a guidare le strategie di *Governance* per pianificare interventi adeguati alle criticità emergenti. Il disagio dei giovani riflette una società che mostra forme di degenerazione antropologiche che si esprimono in un aggravarsi della conflittualità interiore con conseguente aumento dell'aggressività. Il rischio di devianza può elevarsi sino ad assumere la caratteristica di "carriera deviante", ovvero la sistematizzazione del comportamento che diventa un consapevole stile di vita.
- Secondo diversi studi e analisi condotte sul territorio regionale, il fenomeno dei giovani che scelgono la via della criminalità è sempre più alto e i reati riguardano lo spaccio di stupefacenti, il taccheggio, l'uso di droghe, furti, atti vandalici, ecc. Un altro fenomeno che si sta diffondendo è quello delle "baby gang", ove l'età dei minori coinvolti è sempre più bassa e tende a coinvolgere le diverse categorie sociali. La prevenzione è uno degli elementi più concreti con interventi di repressione/dissuasione, di riabilitazione e di aiuto, finalizzata a ridurre la violenza e aumentare la sicurezza pubblica.
- In una situazione in cui povertà economica e povertà educativa, si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione, è accertato il gravissimo pregiudizio per la crescita e lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto più se appartenente ad un nucleo familiare i cui genitori hanno frequentazioni con ambienti malavitosi.
- La povertà educativa minorile si contrasta mettendo in campo metodologie innovative finalizzate ad intercettare minori a rischio di abbandono scolastico e le loro famiglie, costruendo una rete sociale che

ha come protagonisti istituzioni ed enti per favorire un processo di empowerment di comunità, capace di supportare il ruolo genitoriale, valorizzare i talenti, accrescere le competenze e contrastare il *Digital Device*.

- La definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002)<sup>1</sup>, include nel maltrattamento all'infanzia "tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza, negligenza o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere".
- La Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1959, ha stabilito che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica. Allo stesso modo, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.
- La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, prevede una serie di principi fondamentali a tutela dei minori, disponendo all'art. 3 che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerazione preminente", e all'art. 29, che l'educazione del fanciullo non solo deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei valori nazionali del Paese, ma deve altresì "preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita, in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza".
- L'ultimo rapporto di *Save The Children* in riferimento alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, secondo cui stanno aumentando le disuguaglianze con una maggiore incidenza sulle fasce più a rischio di emarginazione sociale. Si conta che in Italia oltre un milione di bambini e adolescenti vive in condizione di povertà assoluta (dati Istat); questo stato di indigenza porta con sé anche quello della povertà educativa che espone i minori a maggiori rischi, in quanto gli stessi diventano facili prede per le organizzazioni criminali e mafiose, pronte a reclutarli come manodopera per lo spaccio di stupefacenti e per altri tipi di reati.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 23 aprile 2020, riunitasi su proposta del *Coordinamento delle Commissioni e Degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*, invita le Regioni, in analogia con il progetto sperimentale già avviato dalla Regione Calabria "*Liberi di scegliere*", a sottoscrivere appositi protocolli a livello regionale, individuando in funzione delle specificità di ogni territorio, le Istituzioni e gli Enti del privato sociale con i quali costruire la rete sociale per la realizzazione di progetti di accoglienza per i minori appartenenti e/o coinvolti in attività delittuose.
- La Regione Puglia, sostiene con una pluralità di azioni i temi fondanti della più diffusa azione contro le mafie, per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l'impegno, quali leve fondamentali per lo sviluppo di una regione libera dalle mafie, in coerenza con i principi contenuti nella L.R. n. 14 del 28 marzo 2019 "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza", che disciplina l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata.
- L'art. 3 della L.R. n. 14 del 28 marzo 2019 "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza", promuove interventi di *prevenzione primaria*, diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico e sociale, promuovendo la formazione di una forte coscienza civile e democratica, rafforzando la crescita del senso di comunità attraverso percorsi di informazione e sensibilizzazione; di *prevenzione secondaria*, diretta a contrastare quelle situazioni favorevoli allo sviluppo di

azioni criminogene e di devianza; di *prevenzione terziaria*, diretta ad eliminare o a ridurre i danni provocati dalla presenza dei fenomeni criminosi, anche di tipo organizzato.

**VISTI:**

- L'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ivi compresa la famiglia.
- Gli articoli 30 e 31 della Costituzione attribuiscono determinati diritti e doveri in capo ai genitori nei confronti della prole, tra cui quello di provvedere all'educazione dei figli.
- L'articolo 32 della Costituzione riconosce e tutela il diritto all'integrità fisica e psichica dell'individuo.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- La L. R. n. 14 del 28 marzo 2019 "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza".

**RITENUTO**, pertanto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per accogliere e fare propri a livello regionale gli indirizzi rivenienti dall'intesa raggiunta in sede di Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, per stipulare un Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Ministero della Giustizia (per il tramite della Direzione regionale), Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale), Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Conferenza Episcopale Italiana, Tribunale per i Minorenni di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Caritas Regionale, Garante Regionale dei diritti del minore, Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, al fine di adottare ogni strumento utile a contrastare il rischio di devianza giovanile e di microcriminalità.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato regolamento UE.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata, propone l'adozione del seguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97.

**PROPONE ALLA GIUNTA**

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;

**di approvare lo Schema di Protocollo d'Intesa** tra Regione Puglia, Ministero della Giustizia (per il tramite della Direzione regionale), Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale), Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Conferenza Episcopale Italiana, Tribunale per i Minorenni di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Caritas Regionale, Garante Regionale dei diritti del minore, Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, al fine di adottare ogni strumento utile a contrastare il rischio di devianza giovanile e di microcriminalità, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, all'adozione dei conseguenti adempimenti e azioni da porre in essere per l'attuazione del suddetto Protocollo;
3. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

La Titolare PO Interventi per la diffusione della legalità  
Dott.ssa Annatonia Margiotta

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche  
per le Migrazioni, Antimafia Sociale  
Dott. Domenico De Giosa

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza e i sottoscritti Direttori di Dipartimento, non ravvisano la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Segretario Generale della Presidenza  
Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta regionale  
Dott. Michele Emiliano

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

**DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di approvare lo Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Ministero della Giustizia (per il tramite della Direzione regionale), Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale), Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Conferenza Episcopale Italiana, Tribunale per i Minorenni di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Caritas Regionale, Garante Regionale dei diritti del minore, Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, al fine di adottare ogni strumento utile a contrastare il rischio di devianza giovanile e di microcriminalità, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, all'adozione dei conseguenti adempimenti e azioni da porre in essere per l'attuazione del suddetto Protocollo;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO



DE GIOSA  
DOMENICO  
15.03.2021  
12:54:00  
UTC

**ALLEGATO A**

**Proposta DGR SIC/DEL/2021/00009**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**Per la realizzazione del progetto *“Liberi di scegliere”***

*“Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali”*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

*tra*

**REGIONE PUGLIA**

*(di seguito Regione)*

e

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*per il tramite della Direzione regionale*

e

**MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

*Per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale*

e

**DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO**

*(di seguito DNA)*

e

**CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**

*(di seguito CEI)*

e

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI**

*(di seguito Tribunale)*

e

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI**

*(di seguito Procura per i Minorenni)*

e

**CARITAS REGIONALE**

e

**GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE**

e

**GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'**

e

**LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE**

*(di seguito Libera)*

*e congiuntamente "Le Parti"*

**VISTI**

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
- l'articolo 9 della Costituzione italiana che garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
  - la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 3 marzo 2010;
  - la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
  - la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015);
  - i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella Storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;
  - la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
  - la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore l'1 luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
  - il R.D.L n. 1404 del 20 luglio 1934 "Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni" (e succ.mod.);
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e s.m.i. "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
  - il Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
  - La risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31.10.2017 (La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata);
  - L'accordo tra la Santa Sede e il Regno d'Italia stipulato nel 1929 (Patti lateranensi), revisionato in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e lo Stato Vaticano;
  - La vigente Legge Regionale n. 14 del 28 marzo 2019 "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza"

**CONSIDERATO CHE**

- i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di tutti i Paesi, rendendo necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia;
- nei contesti delinquenziali delle mafie pugliesi, la cultura mafiosa della "famiglia" criminale coincide con quella biologica e l'indottrinamento malavitoso dei minorenni è radicata consuetudine, necessaria per garantire continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio;
- nei contesti indicati la "famiglia" assume un ruolo "condizionante" la struttura psichica dei suoi componenti, specie se minori, determinando quei meccanismi di svincolo morale che sostanziano la dimensione criminologica delle organizzazioni di stampo mafioso;
- occorre, pertanto, assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni di tali "famiglie" e ai loro congiunti che dimostrino di rifiutare le logiche criminali, aspirando ad una nuova vita conforme ai principi costituzionali e della civile convivenza, anche senza assumere lo status di collaboratori o testimoni di giustizia;
- occorre assicurare una concreta alternativa di vita anche ai minorenni e ai relativi nuclei familiari che siano vittime della violenza mafiosa, quando non sussistono i presupposti normativi per l'ammissione alle speciali misure di protezione;
- in ossequio ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 31 Cost., è preciso compito dello Stato - e delle proprie diramazioni istituzionali - proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi;

- la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti attraverso le misure previste dagli artt. 330 e ss. del codice civile e dall'art. 25 del R. D.L. 1934 n.1404, diventa l'unica via possibile per offrire - nelle situazioni di grave e concreto pregiudizio - delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale ai ragazzi delle famiglie mafiose;
- l'efficacia di tali delicati provvedimenti non può che passare per un adeguato accompagnamento dei minorenni e dei familiari coinvolti che, allontanati o meno dal territorio di provenienza, necessitano di uno specifico supporto psicologico e di adeguati sostegni educativi, sociali ed economici;
- ogni intervento di supporto e sostegno al percorso educativo-assistenziale deve irrimediabilmente delinearsi in base alle caratteristiche psicologiche e alle necessità esistenziali del singolo minore, onde adeguare la rete operativa alle specificità di inserimento e adattamento dello stesso;
- la sola rete pubblica (socio-sanitaria e educativo-assistenziale) può, in alcuni casi specifici, non essere efficace nella realizzazione di interventi programmati dal tribunale per i minorenni che, per la peculiarità e complessità del fenomeno, necessitano di un diverso e più intenso approccio, da realizzarsi secondo una strategia mirata che preveda l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle del privato sociale, su base nazionale.

#### PREMESSO CHE

**La Regione Puglia**, è soggetto delegato giurto D.Lgs 112/1998, in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi "servizi sociali e sociosanitari" e relative azioni di raccordo tra gli enti locali;

#### **Il Ministero della Giustizia:**

- è preposto all'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria ed è responsabile dell'organizzazione dei servizi della giustizia e dell'allocazione delle risorse;
- provvede, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali ed il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale;
- provvede, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al trattamento dei detenuti, compresi quelli ristretti nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario, nei limiti consentiti dalle restrizioni di legge.

#### **Il MIUR, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale:**

- garantisce a tutti, minori di età e adulti, il diritto all'istruzione con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;
- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le Istituzioni pubbliche, gli altri Ministeri, le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità ed alle urgenze individuali e collettive dei soggetti interessati e coinvolti;
- promuove nelle istituzioni scolastiche, anche all'interno delle strutture detentive minorili, interventi di supporto alla convivenza civile ed all'impegno giovanile al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria;

#### **Il Tribunale per i Minorenni:**

- è un ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria, specializzato e a composizione mista, formato da giudici professionali (cd. togati) e da giudici onorari;
- ha una competenza territoriale che coincide con il distretto della Corte di Appello ed esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (cfr. art. 3, comma 1, Convenzione di New York del 1989,

ratificata dall'Italia con la Legge n. 176/1991, secondo cui: "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente");

- in materia penale ha una competenza esclusiva: giudica, infatti, tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e di volere (art. 97 c. p.);

**La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** esercita l'azione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni e richiede al Tribunale per i Minorenni i provvedimenti *de potestate ex artt. 330 e ss.* del codice civile e le misure amministrative ai sensi del R. D. L. n. 1404/1934;

**La Direzione Distrettuale Antimafia** è l'organo della Procura della Repubblica a cui viene demandata la competenza sui procedimenti relativi ai reati di stampo mafioso e terroristico, coordinato a livello nazionale dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), a sua volta incardinata nella Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che esercita poteri di sorveglianza, controllo ed avocazione.

**La Conferenza episcopale regionale** è un'articolazione della Conferenza episcopale italiana (CEI), dalla quale dipende, avente il compito di:

- studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia;
- dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale;
- mantenere i rapporti con le pubbliche Autorità dello Stato italiano.

**La Caritas regionale** è un organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

**Il Garante dei diritti del minore** è una autorità non giurisdizionale e indipendente a cui è affidata la protezione e la tutela degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale. Promuove azioni mirate al diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla cura e al benessere psicofisico e alle decisioni che li riguardano. Il Garante collabora con Enti e Istituzioni che si occupano di minori.

**Il Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà** contribuisce a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie per quelli sottoposti al TSO (trattamento sanitario obbligatorio) e promuove iniziative volte ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

L'Associazione **Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie**, promuove:

- l'educazione alla cittadinanza nelle scuole, la costruzione di percorsi di didattica e ricerca nelle università, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura e antirackett, i progetti per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, la memoria delle vittime delle mafie, il coordinamento dei familiari delle vittime;
- è impegnata (sul territorio e a livello nazionale) in azioni volte alla promozione della cultura della legalità e di prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, in azioni di sostegno alle istituzioni per iniziative che favoriscano la partecipazione alla vita democratica;
- persegue gli obiettivi istituzionali attraverso l'organizzazione di attività permanenti che coinvolgono insegnanti e studenti in tutta Italia;
- iniziative mirate a promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzando l'apprendimento non formale e informale con l'obiettivo prioritario di favorire la costruzione di spazi sociali di crescita umana, civile e professionale.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE****Art.1  
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

**Art. 2  
(Obiettivi generali)**

Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa), nei contesti di criminalità organizzata del territorio regionale, ai minori ed ai nuclei familiari destinatari dei provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss. c. c. e 25 del R.D.L. n. 1404/1934) del Tribunale per i Minorenni di Bari, con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita. Fornire una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che, autori o vittime di reati, desiderino affrancarsi dalle logiche criminali, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.

**Art. 3  
(Impegni delle Parti)**

Le Parti firmatarie del presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a definire un programma atto a:

- garantire pari opportunità ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, aiutandoli a riconoscere i bisogni compresi dall'educazione malavitosa e ad operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita, al di fuori dei condizionamenti della "famiglia" e del gruppo;
- promuovere valide alternative esistenziali attraverso la proposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile convivenza, quali la libertà e l'autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema mafioso;
- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e l'offerta di esperienze e opportunità formative/lavorative che rendano concreti i nuovi valori proposti;
- creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori ed i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa;
- individuare e formare una rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e operatori che siano in grado di operare in ambito regionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne ed agli interi nuclei familiari che decidano di dissociarsi – al seguito dei loro figli – dal contesto criminale, con l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l'assunzione formale dello status di collaboratore o testimone di giustizia;
- creare circuiti comunicativi tra gli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria – anche su base nazionale – con l'obiettivo di fornire adeguate tutele ai minori ed ai nuclei familiari destinati fuori dalla Regione Puglia;
- dare alle diocesi del territorio regionale orientamenti nel campo dottrinale, con specifico riferimento alla metodologia di prevenzione/contrasto pastorale al fenomeno criminale e alle prassi/principi del presente Protocollo.

**Art. 4  
(Modalità di diffusione)**

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e periferiche, dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate.

**Art. 5**  
**(Durata)**

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo automatico. Le Parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo od integrarlo con le modalità seguite per la stipula.

Luogo e data .....

Firme

REGIONE PUGLIA  
Il/La Presidente .....

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Il/La Dirigente della Direzione regionale .....

MIUR  
Il/La Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale .....

TRIBUNALE PER I MINORENNI  
Il/La Presidente .....

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
Il /La Presidente .....

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA  
Il/La Procuratore/Procuratrice distrettuale .....

CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE  
Il Segretario Generale .....

CARITAS REGIONALE  
Il/La Presidente.....

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE  
Dott. ....

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA  
LIBERA PERSONALE  
Dott.....

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE  
Il Presidente.....